

## **Gli alunni disabili**

Nella scuola italiana il diritto allo studio dei ragazzi disabili è tutelato mediante il loro diretto inserimento nella scuola, con il supporto di misure di accompagnamento alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, oltre allo Stato, anche gli Enti locali e il Servizio sanitario nazionale.

Dal 1992 una norma di carattere generale (legge 104) ha definito forme e criteri per consentire alle persone disabili di realizzare i loro diritti di cittadinanza nei diversi momenti di vita, di studio, di lavoro e di relazione. Dal 2000, il regolamento dell'autonomia scolastica ha individuato tra le finalità della scuola quella di rispondere alle "caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo" e ha sottolineato il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità.

La scuola rappresenta così oggi uno dei primi momenti in cui il diritto di cittadinanza di coloro che hanno delle disabilità si realizza mediante l'integrazione all'interno del sistema educativo, senza separazione o esclusione alcuna.

Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, potenziamento dell'organico del personale per sdoppiamenti di classi che accolgono alunni disabili, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. A livello nazionale è previsto un Osservatorio per l'integrazione delle persone disabili.

A livello territoriale altri organismi hanno il compito di proporre iniziative per realizzare un'integrazione efficace: presso gli Uffici scolastici provinciali funzionano i GLIP ("Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali", formati da rappresentanti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni dei disabili) e presso le istituzioni scolastiche funzionano i GLH ("Gruppi di lavoro per l'integrazione degli handicappati", formati dal dirigente della scuola, dai docenti interessati, dai genitori e dal personale sanitario).

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Qualora il PEI abbia individuato per l'alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte.

Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico - d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 2° ciclo, prove equipollenti e tempi lunghi per l'effettuazione delle prove scritte.